



## TRIBUNALE DI NAPOLI

### QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

#### PROCEDIMENTO N. 25488/2020 R.G.

Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici:

dott.ssa Maria Balletti	Presidente
dott.ssa Monica Cacace	Giudice
dott. Valerio Colandrea	Giudice estensore

all'esito del deposito delle note per la trattazione in forma scritta disposta ai sensi dell'art. 221 del D.L. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020, per l'udienza del 22/1/2021 ed all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente:

#### ORDINANZA

nella causa avente n. 25488/2020 R.G.

avente ad oggetto: reclamo ex artt. 618, 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione;

causa pendente tra:

-----, elettivamente domiciliati in Napoli,  
alla via -----, presso lo studio dell'avv. -----, dal quale  
sono rappresentati e difesi in forza di procura depositata in atti;

PARTE RECLAMANTE

E

-----,  
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in  
Napoli, al ----- presso lo studio dell'avv. -----,  
dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura depositata in atti;

PARTE RECLAMATA

NONCHE'

-----, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

PARTE CONVENUTA - CONTUMACE

#### § 1. Il *thema decidendum* del reclamo.

Con ricorso del 9/12/2020 ----- hanno spiegato  
reclamo ai sensi degli artt. 618, 624 e 669-terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del 5-



20/11/2020 con la quale il giudice dell'esecuzione – nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare rubricata al n. 825/2017 R.G.E. – ha rigettato l'istanza di sospensione spiegata con l'opposizione agli atti esecutivi formulata ex art. 617, secondo comma, c.p.c. con ricorso depositato in data 4/8/2020.

Parte reclamante ha dedotto anzitutto che, con il sopra citato ricorso in opposizione, è stata censurata l'ordinanza del 30/7/2020 con la quale il giudice ha ritenuto insussistenti i presupposti per la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 54-ter del D.L. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020 (per non configurare i beni pignorati l'abitazione principale dei debitori) ed ha dichiarato la decadenza della società - (soggetto già aggiudicatario del compendio), con contestuale autorizzazione all'espletamento di un nuovo tentativo di vendita; nel merito, parte reclamante ha contestato la mancata concessione del provvedimento sospensivo ex art. 618 c.p.c. in relazione alla spiegata opposizione, richiamando i motivi già formulati con l'opposizione ed evidenziando come, da un lato, la documentazione complessivamente prodotta fornirebbe prova del fatto che i beni pignorati costituirebbero, in realtà, l'abitazione principale rispettivamente di (ciò che giustificerebbe l'arresto delle operazioni di vendita in ragione dell'operatività della sospensione ex art. 54-ter), nonché, dall'altro lato, il giudice non avrebbe fatto corretta applicazione della disposizione dell'art. 176 disp. att. c.p.c. nella misura in cui – all'esito della dichiarazione di decadenza del soggetto aggiudicatario – non avrebbe fissato una nuova udienza per la pronuncia dell'ordinanza di vendita, bensì avrebbe direttamente rimesso gli atti al professionista delegato.

Nel presente procedimento si è costituito il creditore procedente, il quale ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità del gravame per tardività del deposito del relativo ricorso; nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle doglianze sollevate, evidenziando come, da un lato, la pretesa situazione abitativa del compendio sarebbe stata ampiamente smentita dagli elementi emersi per effetto dei sopralluoghi degli ausiliari in corso di procedura, nonché, dall'altro lato, i reclamanti non avrebbero comunque allegato alcuna lesione conseguente alla pretesa mancata fissazione di una nuova udienza per l'autorizzazione della vendita.

## **§ 2. L'eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo.**

Tanto opportunamente premesso, *in limine litis* deve essere rigettata l'eccezione di tardività del gravame sollevata da parte reclamata.

Invero, l'ordinanza impugnata è stata comunicata alle parti in data 23/11/2020, ragion per cui il termine perentorio per la proposizione del reclamo ex art. 669-



terdecies c.p.c. è venuto a scadenza in data 9/12/2020, essendo il quindicesimo giorno astrattamente utile un giorno festivo (8/12/2020).

**§ 3. La doglianza concernente l'operatività della sospensione ex art. 54-ter del D.L. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020.**

La prima doglianza formulata con l'opposizione agli esecutivi e reiterata con il gravame cautelare investe la sussistenza dei presupposti applicativi della sospensione sancita dall'art. 54-ter del D.L. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, disposizione a tenore della quale, come ben noto, "al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore".

A questo proposito, non è in discussione un elemento di carattere preliminare rilevante ai fini dell'interpretazione della norma: ovverosia, che il riferimento alla "abitazione principale" del debitore implichi il richiamo al concetto civilistico di residenza (ex art. 43, secondo comma, cod. civ.), nel senso cioè che la sospensione concerne la procedura espropriativa che abbia ad oggetto un bene nel quale l'esecutato dimori abitualmente.

Invero, come è stato osservato in maniera pressoché unanime dai commentatori il concetto di "abitazione principale" cui allude l'art. 54-ter può essere ricostruito mercé il richiamo alla normativa fiscale e, segnatamente, agli artt. 10, comma 3-bis e 15, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 917 del 1986, nonché, e soprattutto, all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 ed all'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019 (previsione che fornisce la definizione di abitazione principale ai fini dell'imposta municipale propria ed allude all'immobile nel quale il soggetto ed i componenti del suo nucleo familiare "dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente").

Come si diceva, però, si tratta di un profilo sul quale non occorre sviluppare ulteriormente il discorso.

Nel caso di specie il contrasto investe non già l'astratta necessità che i beni pignorati costituiscano la dimora abituale dei debitori, quanto il riscontro dell'effettiva situazione di occupazione del compendio da parte degli esecutati, compendio che è rappresentato da due distinti appartamenti ubicati in un edificio in ... (segnatamente, il Lotto n. 1 in titolarità di ... n. 2 in titolarità di ...)



Appare allora opportuno esaminare, anzitutto, la situazione emergente in punto di fatto dal complesso degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura espropriativa promossa in danno degli odierni reclamanti e, in particolar modo, verificare se in concreto possa ritenersi che gli esecutati dimorino abitualmente nel compendio; in via consequenziale ed in punto di diritto, poi, occorrerà valutare se la sospensione contemplata dalla disposizione dell'art. 54-ter sia effettivamente predicabile a fronte della situazione riscontrata.

§ 3.1. Venendo all'esame del primo profilo sopra indicato, ritiene il Collegio che sia sufficientemente dimostrata la circostanza per cui i beni pignorati siano stati destinati ad abitazione principale dei debitori quanto meno "nel corso" della presente procedura espropriativa e, in particolare, che tale destinazione sia il frutto di una modificazione unilateralmente operata dagli esecutati in pendenza dell'esecuzione.

§ 3.1.1. Al riguardo, debbono essere valorizzati gli elementi riscontrati dagli ausiliari del giudice dell'esecuzione in sede di iniziale accesso al compendio.

Invero, tanto il custode giudiziario nella relazione depositata in data 11/5/2018, quanto l'esperto stimatore nella perizia depositata in data 12/10/2018 hanno concordemente documentato quanto segue:

- il bene in titolarità di [redacted] (si ribadisce, quello successivamente identificato come Lotto n. 1) risultava nella disponibilità del padre della stessa [redacted] in forza di un contratto di comodato verbale intercorso tra la moglie e la figlia (così come dichiarato dall'occupante medesimo); peraltro, il suddetto [redacted] veniva ivi materialmente rinvenuto in quanto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari (misura venuta meno solo nel mese di novembre 2018: cfr. la comunicazione del Commissariato di Polizia allegata alla successiva relazione del custode giudiziario del 19/2/2019);
- il bene in titolarità di [redacted] (si ribadisce, quello successivamente identificato come Lotto n. 2) non era destinato ad abitazione in quanto interessato da lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria a tal punto rilevanti da configurare un vero e proprio immobile allo stato "grezzo" (essendo privo di qualsivoglia impianto e finanche dei pavimenti e delle controsoffittature: cfr. l'eloquente report fotografico allegato alla perizia di stima).

Sempre in relazione alla situazione riscontrata in sede di accesso gli ausiliari del giudice hanno rappresentato, altresì, come l'esecutato [redacted] occupasse un distinto appartamento di minori dimensioni (peraltro, non interessato dal prosieguo della procedura espropriativa in ragione dell'erronea indicazione dei relativi dati di identificazione catastale nell'atto di pignoramento e delle



determinazioni assunte dal giudice sul punto) e come lo stesso fosse ivi ristretto in quanto a propria volta soggetto alla medesima misura degli arresti domiciliari concernente il padre (misura anche in questo caso venuta meno solo nel mese di novembre 2018: cfr. la sopra citata comunicazione del Commissariato di Polizia allegata alla successiva relazione del custode giudiziario del 19/2/2019).

Ad ogni modo, il custode giudiziario ha rappresentato come siffatta situazione sia stata riscontrata anche nel prosieguo dell'esecuzione e, segnatamente, in occasione delle visite all'immobile eseguite per accompagnare i potenziali offerenti (in collegamento con la vendita calendarizzata per il giorno 16/1/2020), visite che il custode ha precisato aver avuto luogo nel mese di dicembre 2019 e gennaio 2020 alla presenza di [redacted] (si ribadisce, il padre degli odierni esecutati) quale soggetto materialmente occupante il Lotto n. 1 ed avente la disponibilità delle chiavi del Lotto n. 2 (cfr. l'ulteriore relazione del custode giudiziario depositata in data 4/1/2021).

Orbene, gli elementi sopra indicati e, in particolare, gli effettivi riscontri documentali emergenti dalla documentazione in atti palesano in maniera incontrovertibile che gli immobili interessati dalla procedura espropriativa non hanno rappresentato – quanto meno in una prima e rilevante fase di sviluppo dell'esecuzione – l'abitazione principale degli odierni debitori esecutati, atteso che, per il Lotto n. 1, risultava l'occupazione da parte di un soggetto terzo ristretto agli arresti domiciliari (ciò che peraltro rende del tutto verosimile, per le evidenti esigenze sottese alla misura penale, l'assenza di un ulteriore nucleo familiare quale quello costituito da [redacted] e dai due figli della stessa), nonché, per il Lotto n. 2, risultava una situazione di fatto del tutto incompatibile con la possibilità stessa di abitazione del bene (in quanto, si ribadisce, allo stato "grezzo"), oltre all'occupazione da parte di [redacted] di un distinto bene materialmente adibito a propria abitazione.

In senso contrario, l'odierna parte reclamante ha richiamato soprattutto le risultanze dei certificati di residenza anagrafica degli esecutati, certificati che indicano – per entrambi i soggetti – la residenza in [redacted].

Tuttavia, gli elementi in questione appaiono di per sé inidonei a contrastare le conclusioni sopra raggiunte.

Invero, a tacer del fatto che – per la posizione di [redacted] – quelle risultanze non sono in contrasto con la situazione sopra descritta (atteso che il distinto appartamento cui si è fatto cenno e che ha rappresentato l'abitazione del debitore alla data degli accessi è ubicato nel medesimo edificio in via [redacted]

) è sufficiente ricordare come i certificati anagrafici forniscano unicamente un



elemento di natura indiziaria: in questo senso può richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario di una notificazione, rileva il luogo ove il soggetto dimori di fatto in modo abituale *“rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria”* (cfr., tra le tante, Cass. n. 15938 del 2008; Cass. n. 10170 del 2016; Cass. n. 23521 del 2019).

Parimenti, non appare idonea la dichiarazione scritta a firma dell'amministratore del condominio dell'edificio di via \_\_\_\_\_ allegata da parte reclamante con le note per la trattazione dell'udienza sul reclamo): trattasi di una dichiarazione connotata da genericità e, in ogni caso, smentita dai riscontri effettivamente eseguiti in sede di accesso (quanto meno, si ribadisce, in riferimento al periodo temporale tra il mese di maggio 2018 e quello di gennaio 2020).

§ 3.1.2. Ciò posto, non può negarsi che – in una data successiva ed in pendenza della procedura espropriativa – gli immobili pignorati siano stati adibiti ad abitazione degli esecutati e dei rispettivi nuclei familiari.

Invero, nell'ultima relazione depositata in data 21/1/2021 il custode giudiziario ha rappresentato di aver riscontrato una modificazione rispetto alla situazione precedente sopra descritta, atteso che:

- da un lato, nel Lotto n. 1 ha rinvenuto la presenza (non più di \_\_\_\_\_, bensì) di \_\_\_\_\_ e della propria famiglia;
- dall'altro lato, ha preso atto della modificazione sostanziale della consistenza del Lotto n. 2, con il completamento dei lavori di ristrutturazione e la destinazione dello stesso ad abitazione di \_\_\_\_\_ e del relativo nucleo familiare.

Per la verità, non appare agevole comprendere se tale modificazione si sia verificata prima o dopo l'entrata in vigore della legge n. 27 del 2020 (che, si ricordi, ha avuto luogo il 30/4/2020).

Alcuni degli elementi complessivamente acquisiti deporrebbero nel senso di un mutamento del tutto successivo, specie ove si tenga conto sia di quanto affermato nello stesso ricorso per reclamo (nel quale si allude alla situazione esistente nel mese di luglio 2020: cfr. p. 5, ultimo capoverso), sia del tempo verosimilmente occorrente per l'esecuzione dei lavori di “trasformazione” interna del bene identificato come Lotto n. 2 (il quale, si ricordi, sino al mese di gennaio 2020 risultava ancora allo stato “grezzo”).

Peraltro, laddove venisse acclarata una vicenda di tal fatta (si ribadisce, la destinazione dei beni pignorati ad abitazione dei debitori in data successiva



all'entrata in vigore della previsione dell'art. 54-ter all'evidente scopo di conseguire la sospensione dell'esecuzione) una tale condotta sarebbe palesemente in contrasto con i principi di correttezza e buona fede, con tutte le conseguenze derivanti dall'abuso delle facoltà processuali pure spettanti al debitore esecutato (anche sotto il profilo della responsabilità ex art. 96 c.p.c.).

Tuttavia, ai fini della decisione da adottarsi nel caso di specie appare assorbente la circostanza per cui la vicenda in questione si è verificata unicamente in pendenza della procedura espropriativa.

Tale constatazione induce a soffermare l'attenzione sul secondo profilo rilevante: ovverosia, quale sia il momento temporale da prendere in considerazione al fine di ravvisare i presupposti per la sospensione ex art. 54-ter.

§ 3.2. Al riguardo, ritiene il Collegio che la sospensione dell'espropriazione immobiliare prevista dall'art. 54-ter operi unicamente laddove la destinazione dell'immobile pignorato ad abitazione principale del debitore oggettivamente sussista al momento del pignoramento ed a condizione che tale situazione non sia venuta meno prima dell'entrata in vigore della legge n. 27 del 2020 (si ribadisce, in data 30/4/2020).

Depongono a sostegno di tale conclusione una serie di elementi riconducibili ad un'interpretazione letterale, sistematica e teleologica della disposizione.

§ 3.2.1. Anzitutto, assume rilievo il dato letterale del sopra citato art. 54-ter.

Per quanto la previsione non brilla per precisione grammaticale (prima ancora che concettuale) essa contiene un riferimento esplicito al momento temporale dell'avvio dell'esecuzione forzata: infatti, la sospensione è contemplata per "ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile".

Dunque, il richiamo all'abitazione principale appare oggettivamente collegabile già sul piano letterale alla fattispecie che origina l'espropriazione immobiliare nella prospettiva a formazione progressiva delineata, per l'appunto, dall'art. 555 c.p.c. (ovverosia, la notificazione dell'atto pignoramento e la successiva trascrizione dello stesso).

§ 3.2.2. In secondo luogo, la previsione deve essere letta nel quadro del sistema complessivo dell'espropriazione forzata.

Al riguardo, non può trascurarsi come il legislatore delinea lo *status* della *res pignorata* nei termini di vera e propria "insensibilità" della stessa alle vicende successive.

Siffatta insensibilità si traduce, anzitutto, nell'inopponibilità degli atti dispositivi posti in essere dal debitore sul piano della circolazione giuridica del bene: è noto,



infatti, come la disciplina dell'art. 2913 cod. civ. renda irrilevanti le vicende che incidano sulla titolarità sostanziale che abbiano luogo in data successiva all'avvio dell'espropriazione.

Nel contempo, il legislatore esclude anche la disponibilità materiale "piena" del bene da parte dell'esecutato nella misura in cui la *res* viene funzionalmente destinata a consentire il soddisfacimento delle ragioni dei creditori.

A ben vedere, infatti, in conseguenza del pignoramento le facoltà ordinariamente spettanti al titolare del diritto sul bene non possono essere esercitate nella pienezza della loro estensione, sol che si pensi al fatto che – a titolo esemplificativo – il debitore è obbligato a rendere il conto di gestione quale custode *ex lege* sino alla sostituzione disposta dal giudice dell'esecuzione (art. 559, primo comma, c.p.c. ed art. 560, primo comma, c.p.c.); non può concedere in locazione il bene senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (art. 560, settimo comma, c.p.c.); può conservare la detenzione materiale del bene che sia adibito ad abitazione propria e della famiglia a condizione che rispetti una serie di obblighi (non siano ostacolate le visite dei potenziali offerenti; l'immobile sia adeguatamente tutelato e mantenuto in stato di buona conservazione; non siano violati gli altri obblighi posti a suo carico dalla legge) (art. 560, sesto comma, c.p.c.); risponde penalmente di una condotta volontariamente diretta anche al deterioramento della cosa (art. 388 cod. pen.).

*Mutatis mutandis* il regime di insensibilità così descritto non consente di dare rilievo ad una condotta quale quella del debitore che destini la *res pignorata* a propria abitazione in data successiva all'avvio dell'esecuzione (ciò nell'ottica, che qui specificamente interessa, di fruire dell'arresto temporaneo della procedura ai sensi dell'art. 54-ter).

Invero, una condotta di tal fatta si connoterebbe in termini del tutto analoghi a quelli di un atto dispositivo del bene o, comunque, implicherebbe l'esercizio di facoltà materiali al di là di quelle consentite all'esecutato: a ben vedere, quella (mutata) destinazione sarebbe in contrasto con l'obiettivo legislativamente prefissato della liquidazione del bene e della sua funzionalizzazione al soddisfacimento delle ragioni creditorie.

§ 3.2.3. Infine, un ulteriore spunto ricostruttivo si rinviene laddove si ponga mente al profilo teleologico e, in particolare, alla *ratio* sottesa alla disposizione dell'art. 54-ter.

Benché non siano mancate incertezze interpretative sul punto (verosimilmente determinate dall'assenza di specifici elementi desumibili dai lavori preparatori e dalla genericità del riferimento all'esigenza di contenimento degli "effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19") ritiene il Collegio che la fattispecie





sospensiva in esame non sia collegabile all'obiettivo di "sterilizzazione" della situazione abitativa del bene: in particolar modo, la previsione non appare funzionale ad impedire *tout court* il rilascio del bene, atteso che altre sono le disposizioni incidenti in tal senso (segnatamente, quella dell'art. 103, comma 6, del medesimo D.L. n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020).

Piuttosto, l'obiettivo perseguito dal legislatore appare quello di "bloccare" gli effetti socio-economici negativi dell'emergenza epidemiologica, evitando in buona sostanza che quest'ultima concorra a determinarne un significativo aggravio e contribuisca a rendere più difficile l'esercizio delle facoltà processuali funzionali ad evitare la vendita del bene (si pensi, ad esempio, alla possibilità di domandare la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. o di conseguire una sospensione ex art. 624-bis c.p.c. nel quadro di un accordo concordato con il creditore).

In questa prospettiva, quindi, il riferimento contenuto nella disposizione dell'art. 54-ter all'abitazione principale del debitore configura non solo un limite oggettivo all'applicabilità della sospensione, ma anche un elemento con il quale si realizza un punto di equilibrio di contrapposti valori costituzionalmente rilevanti (il diritto di azione dei creditori tutelato ex art. 24 Cost.; la funzione sociale della proprietà dell'abitazione sottesa alla previsione dell'art. 47 Cost.).

In altri termini, la *ratio* della sospensione si comprende in una logica di "bilanciamento": viene cioè realizzata una compressione del diritto ad agire in giudizio (il quale, come noto, comprende anche l'indefettibile complemento della tutela giurisdizionale esecutiva) in una misura strettamente funzionale alla conservazione di un valore sociale particolarmente avvertito ed avente comunque rilevanza costituzionale (si ribadisce, la proprietà della casa di abitazione).

Non interessa in questa sede verificare la ragionevolezza del bilanciamento così operato, ciò in special modo a fronte del reiterato prolungamento legislativo della durata della sospensione.

Piuttosto, a fronte di siffatta *ratio* la situazione del debitore il quale "occupi" il bene pignorato successivamente all'avvio della procedura espropriativa (ed adibisca quel bene a propria abitazione) appare esulare dalla logica del bilanciamento nei termini sopra descritti: la funzione sociale della proprietà della casa di abitazione (che, si ribadisce, la disposizione mirerebbe a salvaguardare attraverso un contemperamento con il diritto di azione) non sarebbe pre-esistente all'esercizio della tutela giurisdizionale, bensì sarebbe il frutto di una determinazione dello stesso debitore.



In tal modo, quindi, il risultato concreto del bilanciamento realizzato dal legislatore sarebbe rimesso alla scelta unilaterale di uno solo dei soggetti portatori dei confliggenti interessi in gioco.

Ciò senza contare che, diversamente opinando, sarebbe non solo frustrata l'esigenza fondamentale di certezza del diritto, ma anche agevolato il compimento di attività sostanzialmente in frode alle ragioni dei creditori.

§ 3.3. In conclusione, quindi, il Collegio ritiene del tutto condivisibile la conclusione cui è pervenuto il giudice dell'esecuzione nell'ordinanza reclamata: nel caso di specie non appaiono cioè sussistere i presupposti applicativi della sospensione ex art. 54-ter nella misura in cui i beni pignorati non sono stati adibiti ad abitazione principale dei debitori se non in pendenza della procedura.

#### **§ 4. La doglianza concernente la mancata fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice dell'esecuzione.**

Ritiene il Collegio che neppure meriti condivisione l'ulteriore censura sollevata con l'originario ricorso in opposizione agli atti esecutivi e reiterata con il presente gravame: ovverosia la doglianza concernente la pretesa violazione dell'art. 176, secondo comma, disp. att. c.p.c. nella parte in cui il giudice dell'esecuzione – dopo aver dichiarato la decadenza della società risultata aggiudicataria all'esito del precedente tentativo di vendita – avrebbe direttamente disposto la rimessione degli atti al professionista delegato per l'ulteriore corso delle operazioni di vendita, omettendo la fissazione di un'udienza per la comparizione delle parti dinanzi a sé.

Per la verità, la censura trascura di considerare le conseguenze derivanti dalla pronuncia di un'ordinanza di vendita con delega ad un professionista delle relative operazioni ex art. 591-bis c.p.c. e, in particolare, non tiene conto della necessità che – in tale eventualità – la previsione dell'art. 176 disp. att. c.p.c. sia coordinata con la *lex specialis* consacrata nell'ordinanza di delega (la quale legittimamente può contemplare anche un'autorizzazione preventiva ad espletare una pluralità di tentativi di vendita).

A prescindere da ciò, ad ogni modo, parte reclamante pare ignorare un principio oramai costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità: quello secondo cui *“la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte,*



*una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito*” (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 26831 del 2014; Cass. n. 6330 del 2014; Cass. n. 15678 del 2007).

Nel caso di specie, una prospettazione di tal fatta del tutto assente.

Ne discende che – nel quadro di una valutazione prognostica – la doglianza formulata con l’opposizione appare *in parte qua* manifestamente inammissibile.

#### **§ 5. Il regolamento delle spese di lite.**

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono il reclamo deve essere rigettato in difetto del *fumus boni iuris* delle contestazioni spiegate con l’opposizione agli atti esecutivi.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza nei rapporti con la controparte costituita e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 previsti per i procedimenti cautelari, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto concretamente luogo) e con parziale riduzione della voce per la fase decisoria (in quanto ha dato luogo al mero deposito di nota sintetica di trattazione).

Nella determinazione del valore della causa, peraltro, deve farsi riferimento al valore complessivo del compendio pignorato quale risultante dall’ordinanza di autorizzazione della vendita in quanto l’opposizione spiegata ex art. 617 c.p.c. appare funzionale a precludere il corso di tali operazioni e ad impedire il trasferimento coattivo del compendio.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio per cui *“in tema di liquidazione delle spese del giudizio nelle cause di opposizione agli atti esecutivi, nel caso di espropriazione forzata, il valore della causa va determinato, con riferimento alla fase antecedente l’inizio dell’esecuzione, cioè avuto riguardo al valore del credito per cui si procede; invece, con riferimento alla fase successiva all’inizio dell’esecuzione (fatta eccezione per l’ipotesi di opposizione concernente l’intervento di un creditore, nella quale si deve far riferimento al valore del solo credito per il quale l’intervento viene effettuato) va determinato avendo riguardo agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione predetta; qualora, poi, non sia possibile applicare tale criterio di determinazione del valore, in quanto l’accoglimento od il rigetto non producano effetti economici ben identificabili, la causa va ritenuta di valore pari a quello del bene o dei beni oggetto dell’atto opposto”* (Cass. n. 12354 del 2006; Cass. n. 6186 del 2009; Cass. n. 1360 del 2014).

Il rigetto del reclamo determina l’applicabilità in termini generali dell’art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall’art. 1,



comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il raddoppio del contributo si muove nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione, atteggiandosi in sostanza nei termini di un’automatica conseguenza sfavorevole dell’azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, ciò tutte le volte che l’impegno di risorse processuali reso necessario dall’esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l’impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o comunque non alterato (Cass. n. 5955 del 2014; Cass. n. 10306 del 2014).

Il tenore letterale e la *ratio* della disposizione determinano, quindi, l’applicabilità del rimedio anche allo strumento del reclamo ex art. 669-*terdecies* c.p.c., trattandosi pur sempre di una forma di impugnazione (sia pure cautelare).

Nel procedersi all’attestazione sul punto, ad ogni modo, occorre tener presente del fatto che – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – *“in tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l’attestazione del giudice dell’impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all’effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all’amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno”* (Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020).

In altri termini, il giudice è chiamato ad accertare unicamente il presupposto previsto dalla norma e, segnatamente, se la pronuncia adottata sia inquadrabile nei tipi previsti (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) e non anche la debenza *ab origine* del contributo medesimo, profilo sul quale è l’amministrazione giudiziaria a dover eseguire i relativi accertamenti (e, sulla scorta di essi, attivare la procedura di recupero).

**P.Q.M.**

Il Tribunale così provvede:

- RIGETTA il reclamo.



- CONDANNA parte reclamante al pagamento – in favore di parte reclamata  
L. e per essa la procuratrice --  
^ . - delle spese del presente sub-procedimento di reclamo, che liquida in euro 11.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre IVA e C.P.A. come per legge.
- DA' atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove sia dovuto il suddetto contributo.
- DISPONE restituirsi il fascicolo della procedura esecutiva alla cancelleria competente con inserimento nello stesso di copia della presente ordinanza.

Si comunichi a cura della cancelleria

Napoli, 27/01/2021

Il Presidente

Dott.ssa Maria Balletti

Il Giudice estensore

Dott. Valerio Colandrea

